

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento istitutivo del predetto tributo comunale;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1 comma 651, il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARI 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere del comma 659, a condizione che, come previsto dal comma 660, la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e verificato che tale intervento non è vietato o in contrasto con alcuna direttiva ARERA finora emanata;

Considerato altresì che la pedissequa applicazione dei predetti criteri del Decreto nella determinazione della TARES 2013 ha provocato un forte disagio economico, in particolare nelle 4 sottoelencate categorie di utenze non domestiche, per incrementi non sostenibili anche a causa della situazione di grave crisi economica che ha investito tutta la nazione, anche prima dell'emergenza COVID-19;

Richiamata altresì la lettera dell'ANCI port. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto "Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 158/2020. Definizione dei rapporti fra l'Autorità d'Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G." nella quale si afferma che "i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2020, con la quale sono stati approvati i correttivi per le categorie 22, 23, 24 e 27 per un importo di euro 150.000,00.;

Ritenuto che a causa della pandemia COVID-19 che ha comportato la chiusura parziale o totale per le sotto determinate categorie e che quindi gli aumenti percentuali dovuti all'applicazione del nuovo sistema di determinazione delle tariffe continuano ad essere particolarmente pesanti e quindi è opportuno aumentare l'applicazione di misure correttive per l'anno 2021, per ulteriori euro 100.000.=-:

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ritenuto pertanto, anche per le 4 categorie, applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni sempre ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013;

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con voti

DELIBERA

- 1) di aumentare, per le motivazioni in premessa indicate, per l'anno 2021, l'applicazione delle misure correttive per le categorie di "grandi produttori" di rifiuti classificate con il codice 22, 23, 24 e 27 delle utenze non domestiche, per l'importo di euro 100.000,00.=-;

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- 2) di provvedere alla applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette incongruenze, mediante erogazione di un contributo pari al 62,14% della TARI del 2021;
- 3) di determinare in complessivi € 250.000,00.=- la dotazione del contributo derivane dalla fiscalità generale, somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed iscritta a bilancio

in compensazione, prendendo atto che la proiezione effettuata nella relazione, è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie sopra indicate, inseriti nella banca dati al 15 giugno 2021 e che lo stesso, essendo in continuo mutamento, non può essere fissato in modo preciso;

- 4) di demandare agli uffici la determinazione del contributo individuale da erogarsi contestualmente all'emissione delle "cartelle" relative alla TARI 2021.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 18/06/2021 13:07:50

IMPRONTA: 75177F0B1A1BE708CACC6259736278E0CEEE9F719C32A59DF7A833F0040A8D64
CEEE9F719C32A59DF7A833F0040A8D644AC057F10C6C87C922AF57F78A0B0F53
4AC057F10C6C87C922AF57F78A0B0F53233A2661F8501804898CD6BB7DF2922D
233A2661F8501804898CD6BB7DF2922D8A5FB5371354B25728F9349B99C88D24